

**Alla c.a. della Presidente
III Commissione Permanente
Dott.ssa ELEONORA PACE**

Assemblea Legislativa Regione Umbria

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

comm3@alumbria.it

Perugia, 10 gennaio 2023

OGGETTO: Osservazioni in merito all'atto n. 584 — Proposta di legge dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Peppucci, Carissimi, Rondini, Mancini e Nicchi concernente “Ulteriori integrazioni e modificazioni alla l.r. 09/04/2015, n. 11 (Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali)”

Gent.ma Presidente,

Ringraziandola per l'invito alle audizioni previste per giovedì 12 gennaio 2023, trasmettiamo alcuni contributi e osservazioni in merito alla proposta di legge dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli, Peppucci, Carissimi, Rondini, Mancini e Nicchi concernente “Ulteriori integrazioni e modificazioni alla l.r. 09/04/2015, n.11 (Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali)”.

Dalla lettura della proposta di legge emergono primariamente importanti criticità legate alla definizione che nel testo viene data del concetto di famiglia, in particolare all'**art.1 (Modificazioni all'art.296 della l.r.11/2015)**, ma anche successivamente nel resto dell'articolato. Definizione che non tiene in nessun modo conto della realtà delle formazioni famigliari nel nostro paese e della loro evoluzione nel corso del tempo, presentando anche evidenti profili di incostituzionalità.

Nel testo in esame, quando si definisce il riconoscimento e la valorizzazione della famiglia, manca il riferimento fondamentale all'art.2 e all'art.3 della Costituzione, nonché all'art.9 dello Statuto Regionale. L'articolo 2 della nostra Costituzione, infatti, riconosce la famiglia come la prima formazione sociale nella quale si esplica la personalità dell'individuo, unito ad altre persone da un legame di natura affettiva, parentale o di affinità caratterizzato dalla stabilità e responsabilità. Sebbene la famiglia *c.d.* tradizionale, al quale gli estensori sembrano ispirarsi univocamente, sia

stata l'unico modello familiare riconosciuto, nel corso degli ultimi decenni il concetto di famiglia è mutato a tal punto da ingenerare il fondato dubbio se esistesse un'unica tipologia di famiglia oppure se fosse più corretto riconoscere una pluralità di "famiglie", a seconda dei tratti caratterizzanti. È ormai pacifico, sia nella realtà delle cose sia a livello giurisprudenziale che, nella civiltà moderna, occorra fare riferimento a una pluralità di modelli famigliari differenti, tutti meritevoli di uguale tutela, promozione e protezione da parte delle istituzioni pubbliche.

Non a caso, anche all'art.29 della nostra Costituzione, non si definisce la famiglia come unione esclusiva di un uomo e una donna (c.d. famiglia tradizionale), ma si parla di "società naturale". In questo contesto, il concetto di "società naturale" viene usato non per affermare una visione ideologica o religiosa quale l'unica ammessa dallo Stato italiano, ma per affermare il concetto esattamente opposto. Per la nostra Costituzione, infatti, la famiglia nasce da una *societas*, ossia da uno "stare insieme", che è "naturale", ossia che preesiste alle leggi, e che le leggi sul matrimonio si limitano a riconoscere, senza "crearlo".

Questa formulazione era stata voluta dopo l'esperienza dei totalitarismi, in particolare quello nazista, che avevano preteso di riconoscere come famiglia solo quella basata sulle regole decise a priori dallo Stato, ad esempio quelle che proibivano il matrimonio fra una persona ariana ed una ebrea. Contro questa visione delle cose la nostra Costituzione ha voluto stabilire che il matrimonio viene a esistere in quanto due persone hanno creato uno "stare insieme" (società), che è "famiglia" già prima del suo riconoscimento da parte dello Stato; questa "società" è "naturale" in quanto preesiste allo Stato (sarebbe "famiglia" anche quella formata da due naufraghi e dai loro figli su un'isola desertica in cui non esistesse lo Stato). Questo concetto contrasta con quello totalitario secondo cui è lo Stato a decidere quali famiglie possono esistere e quali invece possono essere sciolte a forza, come avvenne nel caso dei matrimoni fra ebrei e non ebrei.

È a questo concetto che la Corte costituzionale si è richiamata per sottolineare il fatto che la Costituzione italiana non vieta il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Ed è sulla base di concetti di questo tipo che anche i tribunali italiani hanno iniziato a stabilire che anche la famiglia formata da due persone dello stesso sesso è "naturale". Non, ovviamente, nel senso confessionale del termine, bensì nel significato molto più ampio e inclusivo che vede l'esistenza "naturale" di una famiglia laddove esista "un rapporto affettivo stabile tra partner equiparabile a quello coniugale".

Ed ecco quindi che alla famiglia c.d. tradizionale (unica tipologia riconosciuta fino a pochi decenni addietro) se ne affiancano certamente altre come quelle monoparentali, quelle di fatto, quelle omogenitoriali, ecc.

La famiglia derivante dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, fino a pochi anni fa riconosciuta dal solo giudice delle leggi, ma non ancora formalizzata in una norma; era stato oggetto di specifico richiamo della Corte Costituzionale, ritenendolo un passaggio dovuto, al fine di approntare una disciplina che fosse in linea con quella degli altri Stati europei. Nella nota sentenza del 15 aprile 2010 n. 138 C. Cost., che costituisce una pietra miliare sul punto, si leggeva: *"nella nozione di formazione sociale, di cui all'art. 2 Cost., è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri"*. Nel 2016, in ossequio alle norme sovranazionali in materia di famiglia (soprattutto le norme della CEDU), a seguito di un complesso ed articolato percorso parlamentare è

stata finalmente approvata la L. 76/2016, nota come la Legge Cirinnà. La Legge ha fornito una regolamentazione giuridica delle Unioni Civili, nonché delle convivenze di fatto.

Alle due formazioni sociali menzionate in precedenza -famiglia *c.d.* tradizionale e famiglia omogenitoriale- se ne affianca certamente una terza: la famiglia di fatto. Si tratta, nello specifico di tutte le situazioni di convivenza di fatto, detta anche convivenza *more uxorio*. La convivenza di fatto è stata a lungo riconosciuta unicamente dalla cultura giurisprudenziale, restando priva di disciplina normativa; si veda qui la definizione di famiglia di fatto, fornita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 1041/1966) come *“consuetudine di vita comune fra due persone di sesso diverso, che abbia il requisito subiettivo del trattamento reciproco delle persone analogo, per contenuto e forma, a quello normalmente nascente dal vincolo coniugale e che abbia, altresì, il requisito oggettivo della notorietà esterna del rapporto stesso quale rapporto coniugale, inteso non in senso assoluto, ma in relazione alle condizioni sociali ed al cerchio di relazioni dei conviventi, anche se sempre con un certo carattere di stabilità”*. È fuori di dubbio che si tratti di una realtà diversa da quella famiglia *c.d.* tradizionale, ma nella quale due soggetti decidono di condividere la vita di coppia in modo stabile e continuativo, e di assumere degli obblighi, alla stregua di un rapporto fondato sul matrimonio, ma senza che fra di essi sia intercorso tale atto.

Crediamo sia quindi fondamentale modificare la proposta di legge sin dal suo articolo 1, nella direzione di un ampliamento della definizione di famiglia, che quanto meno rispecchi l'attuale assetto normativo dello Stato, nonché la realtà della società nella quale viviamo. L'assenza di tali modifiche renderebbe la proposta di legge un mero strumento di propaganda politica di parte e non un dispositivo al servizio della collettività tutta, esponendola, qualora approvata nella sua formulazione originaria, anche ad un probabile giudizio di incostituzionalità.

Un'altra osservazione riguarda l'**art. 3 (Integrazioni al Capo I, Titolo IV, della l.r. 11/2015)** dove viene prevista la valorizzazione delle associazioni familiari e del privato sociale che sostengono la famiglia con l'istituzione dell'Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie. Crediamo sia importante definire nel testo della proposta di legge almeno i criteri principali di iscrizione a tale elenco, per affidare alla Giunta un perimetro chiaro entro il quale definire, con propria delibera, le successive modalità di ammissione.

Ulteriore osservazione merita l'**art.6 (Modificazioni all'articolo 299)** dove si legge che *“La Regione, mediante le aziende unità sanitarie locali, i consultori familiari e altre strutture private convenzionate, garantisce: [...] l'informazione relativa a: [...] la possibilità che ogni donna ha, se adeguatamente informata, di avere una conoscenza diretta della propria fertilità attraverso la sua regolazione mediate metodi naturali.”*. Nel testo sembra venire introdotta una sostanziale parificazione tra consultori pubblici e *“altre strutture private convenzionate”*, senza però un'adeguata regolamentazione dei criteri di convenzione e del rispetto di quelli che dovrebbero essere spazi laici a garanzia prima di tutto delle donne e della loro libera, completa e corretta informazione e scelta. Attraverso questa modifica si rischia quindi di creare veri e propri consultori confessionali privati parificati e finanziati con fondi pubblici. Ricordiamo a tal proposito che la legge 194 per l'interruzione volontaria della gravidanza, ha contenuto costituzionalmente vincolato e fissa dei principi, anche in materia di consultori, che non possono certo essere modificati da una legge regionale.

All'articolo 6 della proposta di legge viene inoltre completamente esclusa l'indispensabile attività di informazione in merito ai metodi contraccettivi e ai metodi contraccettivi di emergenza ritenuti sicuri

ed efficaci dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, quali ad esempio i contraccettivi ormonali, il preservativo o condom, il diaframma, la RU486, ecc. facendo riferimento ai soli “metodi naturali”. Riteniamo fondamentale che l’attività di informazioni promossa dall’ente pubblico sia laica, completa e basata su evidenze scientifiche, per permettere la libera scelta e autodeterminazione delle persone.

Infine, altri punti critici della proposta di legge, sui quali associazioni maggiormente competenti produrranno contributi sicuramente più dettagliati, riguardano l’**art. 4 (Modificazioni all’articolo 298 della l.r. 11/2015)** sull’istituto della mediazione familiare e l’**art.5 (Integrazioni al Capo II, Titolo IV, della l.r. 11/2015)** sull’affido condiviso dei minori. In entrambi gli articoli si evidenzia l’assenza totale di riferimenti alla violenza di genere, alla violenza domestica, nonché alla convenzione di Istanbul contro la violenza di genere, elementi che dovrebbero essere invece derimenti e sostanziali per la valutazione dell’intervento degli istituti di mediazione familiare e affido dei minori. L’assenza di tali riferimenti e limiti nell’utilizzo di detti istituti di supporto familiare è per noi inaccettabile.

Confidiamo che le importanti osservazioni riportate sopra possano essere recepite dalla Commissione in fase di valutazione del testo, prima che lo stesso venga presentato all’esame dell’assemblea legislativa.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordiali Saluti.



Stefano Bucaioni
Presidente
OMPHALOS LGBTI+